

MASSIMA

Cassazione penale sez. VI - 24/09/1993,

OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - Fattispecie

L'ufficiale giudiziario, allorché si tratti di titoli per i quali non è prevista la spedizione in forma esecutiva (artt. 475 e 479 c.p.c.) ma la loro trascrizione integrale nell'atto di precetto prima della notificazione (art. 480 c.p.c.), ha l'obbligo di provvedere unicamente alla certificazione della conformità della trascrizione ai titoli originali (art. 480 comma 2 c.p.c.): nel senso, cioè, che non gli è consentito, nel contesto di tale attività, di svolgere alcun sindacato in materia di prescrizione e di esecutività del titolo. E ciò non solo perché la prescrizione va eccepita dalla parte, la quale vi può anche rinunciare e perché anche la prescrizione dell'azione cautelare è suscettiva di atti interruttivi (artt. 95 legge cambiaria, 76 legge ass.) che potrebbero non essere noti alle parti interessate, ma principalmente perché sia contro il precetto sia contro i successivi atti espropriativi, la legge processuale riserva ad una apposita sede ed all'iniziativa del debitore (regime delle opposizioni) la risoluzione di tutte le questioni che potrebbero riguardare tanto la sussistenza del diritto all'esecuzione (artt. 615 c.p.c.) quando la regolarità formale del titolo esecutivo. Commette, di conseguenza, il delitto previsto dall'art. 328 comma 1 c.p., nel testo anteriore alla modifica intervenuta a seguito della legge n. 86 del 1990, l'ufficiale giudiziario che rifiuti di notificare un precetto di pagamento e di certificare nell'atto di precetto la conformità della trascrizione degli assegni bancari ai titoli originari, per essersi verificata la prescrizione dell'azione cautelare.

Fonte:

Cass. pen. 1995, 1526 (s.m)

Mass. pen. cass. 1994, fasc. 5, 8

Fonti Normative:

Codice Penale, Art. 328
